

TI_GERICHTE 11.2015.31 vom 16. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2015.31_d19980916

FR: TI_GERICHTE 11.2015.31 du 16 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.2015.31 del 16 settembre 1998

Regeste

Contributo alimentare per figlio maggiorenne

Erwägungen

E. 1

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, eccettuati i casi particolari dell'art. 243 cpv. 2 CPC, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto non è chiaro se tale presupposto sia dato, giacché l'attore non ha specificato nel memoriale conclusivo da quando intendesse far decorrere il contributo alimentare di fr. 400.– mensili rivendicato fino al termine della formazione universitaria. Visto il presumibile esito del ricorso, nondimeno, la questione può rimanere aperta. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 20 marzo 2015. Presentato il 15 aprile 2015, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

E. 2

A dimostrazione della sua difficile situazione finanziaria il convenuto acclude all'appello una serie di diffide di pagamento per imposte arretrate, fatture di vario genere e ingiunzioni della _____ per l'incasso di prestazioni di laboratorio in favore della moglie (doc. 9 a 32). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto se sono fatti valere immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'interessato non pretende che gli sarebbe stato impossibile sottoporre la citata documentazione al Pretore. Non può quindi esibirla per la prima volta in appello.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il diritto dell'attore di ultimare la formazione professionale non era in discussione, il convenuto proponendo di respingere la petizione unicamente per motivi finanziari. Ciò posto, egli ha rilevato che con entrate di fr. 2083.– mensili fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 1333.– dal 1° gennaio 2015 in poi (reddito da attività lucrativa a tempo parziale e rendita completa AI per figli), AO 1 non era in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo di fr. 2283.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 169.55, costo dell'alloggio fr. 500.–, tassa militare fr. 26.–, retta universitaria fr. 97.–, contributi AVS fr. 9.90, spese di rientro quindicinale a domicilio fr. 200.–, quota di risparmio del 15% fr. 330.40), già dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili percepito dalla madre,

ritrovandosi egli con un ammanco di fr. 200.– mensili fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 950.– mensili in seguito. Per quanto riguarda la madre, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 5487.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4849.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 115.20, locazione fr. 1050.–, interessi della casa di vacanza fr. 110.20, locazione della casa di vacanza fr. 125.–, spese della casa di vacanza fr. 41.65, assicurazione della casa di vacanza fr. 28.70, spese di riscaldamento dell'abitazione e della casa di vacanza fr. 203.80, leasing dell'automobile fr. 270.30, spese d'automobile fr. 66.45, carburante fr. 100.–, assicurazione dell'automobile fr. 119.60, imposta di circolazione fr. 38.–, tassa sui rifiuti fr. 13.85, abbonamento “arcobaleno” fr. 33.60, debito carta _____ fr. 404.55 annui, imposte fr. 120.20, più un margine del 20% di fr. 808.20), onde una disponibilità di fr. 638.– mensili e, dal 1° luglio 2014, di fr. 1123.– mensili. Relativamente al convenuto, il Pretore ne ha calcolato il reddito (fr. 3080.– mensili) unitamente a quello della seconda moglie (fr. 2670.– mensili) in complessivi fr. 5750.– mensili a fronte di un fabbisogno familiare di fr. 4865.– mensili (minimo esistenziale per coniugi secondo il diritto esecutivo fr. 1700.–, premio della cassa malati fr. 464.50, interessi ipotecari fr. 535.20, spese accessorie fr. 28.40, spese di elettricità e riscaldamento fr. 433.20, assicurazione dell'automobile fr. 41.45, imposta di circolazione fr. 30.20, assicurazione dello scooter fr. 46.85, imposta di circolazione dello scooter fr. 7.75, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.20, assicurazione dello stabile fr. 76.80, assicurazione RC privata fr. 15.80, protezione giuridica fr. 38.75, tasse comunali sui rifiuti, sull'acqua potabile e per l'uso delle fognature fr. 113.–, contributi di canalizzazione fr. 12.–, piccolo credito fr. 87.50, imposte fr. 396.–, più un margine del 20% pari a fr. 810.90). Ne ha desunto un margine disponibile complessivo di fr. 905.–, di cui la metà (fr. 452.50) spettante a AP 1. Nelle condizioni descritte il Pretore ha ritenuto di suddividere il contributo per l'attore proporzionalmente tra i genitori. Dal marzo al dicembre del 2011 egli ha fissato così il contributo a carico del padre in fr. 7.50 mensili, poiché se da un lato costui disponeva di una maggiore disponibilità (di fr. 677.50) avendo trattenuto la rendita completa per il figlio di fr. 450.– mensili, dall'altro aveva già versato un contributo di fr. 670.– mensili, onde la differenza di fr. 75.– per i dieci mesi in esame. Tenuto conto poi dei versamenti di fr. 670.– mensili fino al giugno del 2012 e di fr. 300.– mensili fino al settembre del 2012 che coprivano l'ammanco dell'attore, il primo giudice ha limitato l'obbligo (proporzionale) del convenuto a fr. 83.– mensili dall'ottobre del 2012 al giugno del 2014, a fr. 54.– mensili dal luglio al dicembre del 2014 e a fr. 257.– mensili dopo di allora, fino al termine della formazione professionale del figlio, ma “almeno fino al 31 dicembre 2015 (riservata la cessazione degli studi prima di questa data), o oltre se gli studi non fossero ancora conclusi, e sino al termine della formazione professionale dell'attore”.

E. 4

Nell'appello il convenuto sostiene che in concreto dovrebbe far stato la convenzione di divorzio del 16 settembre 1998, la quale non specifica nulla circa un suo obbligo di mantenimento dopo la maggiore età del figlio, di modo che i versamenti da lui eseguiti in seguito sarebbero avvenuti a mero titolo volontario. Così argomentando, però, egli dimentica quanto ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 4), ovvero che un figlio maggiorenne può promuovere un'azione di mantenimento in virtù dell'art. 277 cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare quand'anche la sentenza di divorzio tra i genitori nulla preveda in suo favore (RtiD I-2008 pag. 1028 consid. 4 con riferimenti). Con tale ragionamento l'appellante non si confronta, di modo che al riguardo l'appello si rivela

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

E. 5

L'appellante non censura il metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare il contributo alimentare chiesto dal figlio. Si domanda perché nel fabbisogno minimo di L. _____ il Pretore abbia riconosciuto il costo della casa di vacanza, ma non consta avere sollevato l'interrogativo davanti al primo giudice, né pretende che ciò gli fosse impossibile pur facendo capo alla diligenza da lui ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni buon conto, egli non mette in dubbio che la casa di vacanza rientri nell'ordinario tenore di vita della moglie, la quale conserva per altro – secondo gli accertamenti del Pretore – un buon margine disponibile a fine mese (sopra, consid. 3). In circostanze del genere la questione non è domandarsi perché il Pretore abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo di L. _____ il costo della casa di vacanza, ma perché avrebbe dovuto escluderlo, il fabbisogno minimo del diritto civile non consistendo nel semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche il calcolo a pag. 27 consid. 2a). Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

E. 6

Per quanto concerne l'attore, l'appellante rimprovera al primo giudice di avere trascurato che quegli “è stato per sei mesi (o forse più) a _____ per uno scambio di studi, ha fatto diverse trasferte a _____, campi di sci ecc.” invece di “risparmiare e/o lavorare come fanno moltissimi studenti di egual grado”. A prescindere dalla circostanza tuttavia che egli non indica di quanto andrebbe ridotto il fabbisogno minimo del figlio o aumentato il reddito conseguibile dal medesimo, il Pretore ha pur sempre imputato ad AO 1 un introito da attività lucrativa al 40% fino al gennaio del 2015 e non inferiore al 20% – in linea con la giurisprudenza (RtiD I-2008 pag. 1028 consid. 10a con riferimenti) – per il resto (sentenza impugnata, pag. 3 e 5; verbale d'interrogatorio di AO 1, del 4 novembre 2013, pag. 3). Perché ciò sarebbe criticabile il convenuto non spiega.

E. 7

L'appellante si duole di non vedere più AO 1 dalla data del dibattimento in Pretura (giugno del 2013), sicché nulla giustificherebbe più di sostenere il figlio. A torto. Un figlio si preclude il diritto a contributi alimentari solo ove l'origine della mancanza di contatti con il genitore vada ascritta a sua colpa esclusiva (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2). L'unica colpa del figlio sembra essere, nel caso specifico, quella di chiedere un contributo alimentare dopo la maggiore età. Che i difficili rapporti con il padre si riconducano alla sola responsabilità del figlio non è stato accertato. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

E. 8

Richiamandosi a “informazioni generiche prese”, l'appellante reputa che il contributo alimentare per il figlio vada limitato, comunque sia, al 25° compleanno del beneficiario. In realtà la legge non prevede un limite temporale assoluto dell'obbligo di mantenimento, neppure al compimento del 25° anno di età (DTF 130 V 237). L'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dura finché la formazione “possa normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì che il figlio dimostri serietà, diligenza e impegno nell'assolverlo (I CCA,

sentenza inc. 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti). Dovesse poi il figlio denotare uno zelo insufficiente, il genitore potrà sempre chiedere al giudice di sopprimere il contributo.

E. 9

Fa valere infine l'appellante che “al momento attuale” lui e sua moglie sono “assolutamente al verde e pieni di debiti”. L'argomentazione nondimeno è nuova e i documenti prodotti per la prima volta in appello irricevibili (sopra, consid. 2). Né le ristrettezze finanziarie che il convenuto lamenta sono sopraggiunte – per ipotesi – dopo la sentenza del Pretore. Oltre a ciò, incombeva all'appellante quantificare il maggior aggravio mensile che tali debiti comporterebbero nel fabbisogno suo e di sua moglie, ciò di cui tutto si ignora. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 10

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui questi versa, si prescinde tuttavia per equità – e a titolo eccezionale – da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c ed f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

E. 11

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.